

# IL PRINCIPIO DNSH E IL PNRR

*Il quadro di riferimento*

12 luglio 2024

## ■ DNSH: cos'è e come nasce

Il principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente (DNSH - "Do No Significant Harm") è stato introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, il cd. “Regolamento Tassonomia” per:

- coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema,
- garantire che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali
- assicurare il raggiungimento dei target climatici dell'Unione al 2030 e al 2050.



Il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH

## ■ La Tassonomia

### *Che cos'è?*

È un **sistema di classificazione** (da qui il termine “tassonomia”) coniato dall’UE che fornisce definizioni in funzione delle quali le **attività economiche possono essere considerate (e definirsi) sostenibili.**

### *Che scopo ha?*

- ✓ **Creare sicurezza** per gli investitori (pubblici e privati),
- ✓ **Contrastare l’ecologismo di facciata** (greenwashing),
- ✓ **Uniformare il mercato** definendo una metrica di sostenibilità cui riferirsi,
- ✓ **Aiutare le aziende** a diventare più rispettose del clima
- ✓ **Indirizzare gli investimenti verso progetti e attività sostenibili**, raggiungendo così più probabilmente gli obiettivi dell’UE in materia di clima ed energia per il 2030- 2050.

# Quando un'attività è «ecosostenibile»?

Per il Regolamento 2020/852 - *EU taxonomy for sustainable activities European Commission* - se:

Contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali

Non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali

È svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia

È conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione europea

## Quali sono gli obiettivi ambientali?

Ogni attività:

- **deve** contribuire in maniera sostanziale al raggiungimento di **almeno 1 dei 6 obiettivi ambientali**;
- e **non deve arrecare** un danno significativo a **nessuno dei gli altri 5 obiettivi**.

01

Mitigazione dei cambiamenti climatici

02

Adattamento ai cambiamenti climatici

03

Uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche

04

Transizione verso un'economia circolare

05

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

06

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

**Se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;**

01

**Se porta a un peggioramento degli effetti negativi del clima (attuale e futuro);**

02

**Se lede o peggiora i corpi idrici;**

03

**In caso di inefficienze nell'uso dei materiali o di incremento significativo di produzione, smaltimento dei rifiuti;**

04

**In caso di aumento significativo delle emissioni di rumore o di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e ne suolo;**

05

**Se nuoce in maniera significativa agli ecosistemi e agli habitat**

06

**E quando un'attività  
crea un danno  
significativo  
all'ambiente?**

# La definizione degli obiettivi ambientali

## Climate Delegated Act

Complementary climate delegated act

Adattamento ai cambiamenti climatici



Mitigazione del cambiamento climatico



## Environmental Delegated Act



Uso sostenibile e protezione dell'acqua e delle risorse marine

Prevenzione e controllo dell'inquinamento



Transizione verso un'economia circolare



Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi





## Il DNSH e la Normativa Europea

**Regolamento sulla  
Tassonomia - (UE) 2020/852  
- che istituisce il quadro  
normativo di riferimento per  
favorire gli investimenti  
sostenibili.**

### **Atto delegato per il Clima**

Reg. 2022/1214

Modifica i Reg. 2021/2139 e 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (gas e nucleare)

**2022**

### **Atto delegato Informativa**

Reg. 2021/2178

Chiarisce il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili

### **Atto delegato per il clima**

Reg. 2021/2139

Stabilisce quando un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

**2021**



## Il DNSH e la Normativa Europea

**Regolamento sulla  
Tassonomia - (UE) 2020/852**  
- che istituisce il quadro  
normativo di riferimento per  
favorire gli investimenti  
sostenibili.

### Atto delegato per l'Ambiente e il Clima

Reg. 2023/2486

### Atto delegato per il Clima

Reg. 2023/2485

**2023**

Stabilisce i criteri di vaglio tecnico relativi a:

- uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine
- transizione verso un'economia circolare ;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Stabilisce i criteri di vaglio tecnico su alcune attività specifiche:

- nel settore dei trasporti (automotive, treni e aeroplani),
- la desalinizzazione,
- i servizi di emergenza,
- prevenzione del rischio di alluvione



### Cronologia degli atti dell'UE sul principio DNSH:

- **Regolamento (UE) 2023/955 che istituisce un Fondo sociale per il clima.** Il Fondo sostiene solo misure e investimenti che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (Data di applicazione: 30 giugno 2024)

La Commissione Europea ha avviato una consultazione - fino al 13 agosto 2024 - sull'applicazione del principio DNSH nell'ambito del Fondo. Il tema è molto rilevante perché la corretta applicazione del principio DNSH potrebbe influenzare l'accesso ai finanziamenti dell'UE per le opere legate all'edilizia nell'ambito del Fondo sociale per il clima. L'art.7 del Regolamento UE 2023/955 (Regolamento SCF), e impone alla Commissione di emanare orientamenti su misura su come applicarlo.

La consultazione mira a raccogliere feedback dagli stakeholders sull'approccio proposto per l'applicazione del principio DNSH nella Guida tecnica e negli allegati settoriali specifici (Edilizia, Trasporti, Energia).

Tra le tematiche di maggiore interesse per il settore, si segnalano la circolarità e la gestione dei rifiuti, la biodiversità e l'adattamento ai cambiamenti.



<b>Regolamento Tassonomia</b> (atti delegati su clima, ambiente e minime salvaguardie sociali tra il 2021 e 2023)	<b>Piani di Ripresa e Resilienza</b>	<b>Fondi UE e Investimenti</b>
<p>L'UE ha introdotto il Regolamento sulla Tassonomia, che definisce i criteri per classificare le attività economiche come sostenibili dal punto di vista ambientale. Il principio DNSH è un requisito fondamentale di questo regolamento.</p>	<p>I Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) devono dimostrare il rispetto del principio DNSH per poter accedere ai finanziamenti europei.</p>	<p>Tutti i fondi e gli investimenti dell'UE devono rispettare il principio DNSH per essere ammissibili al finanziamento.</p>

## ■ Il DNSH e il PNRR

L'art.5 del regolamento (UE) 2021/241 stabilisce un principio fondamentale che si applica a tutte le misure ed i progetti del PNRR:

**“Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»”.**

Il principio DNSH è stato poi abbreviato nell'acronimo “principio DNSH” (acronimo che deriva dalla traduzione dall'inglese della frase “Do No Significant Harm”) con la Comunicazione della Commissione europea del 12 febbraio 2021 “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

## Il DNSH nella Normativa italiana




- L'Italia non ha una legge sul principio DNSH ma il DPCM 15 settembre 2021 cita il principio del DNSH.
- Tutte le misure del **PNRR** devono essere valutate secondo il principio **DNSH**, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (art. 17, Regolamento UE 2020/852).
- La verifica del rispetto del principio DNSH deve essere effettuata per ogni intervento ex ante, in itinere, ex post

**Gli Stati Membri** devono fornire una valutazione DNSH per ogni singola misura del rispettivo PNRR, valutando sia le riforme sia gli investimenti.

La valutazione DNSH deve rivolgersi all'intero ciclo di vita dell'attività derivante dalla misura e prenderne in considerazione gli effetti.

Le valutazioni di impatto ambientale o la verifica di sostenibilità di una misura devono essere prese in considerazione ai fini della valutazione DNSH.

# Il DNSH nella Normativa italiana



## ■ LA GUIDA OPERATIVA

- ✓ La prima edizione è stata predisposta **dal MEF** e adottata con circolare del 30 dicembre 2021, n. 32. La seconda edizione è di ottobre 2022 mentre la terza e ultima è di maggio 2024.
- ✓ **Scopo: sostenere le amministrazioni e gli operatori nella gestione degli investimenti e delle riforme, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.**



## ■ LA GUIDA OPERATIVA e le check list

- ✓ Per agevolare la verifica della conformità ai principi DNSH sono state realizzate anche **delle check list**.
- ✓ **Ciascuna scheda tecnica è infatti accompagnata da una check list di verifica e controllo**, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda.
- ✓ Ogni check list quindi, **è strutturata in più punti di controllo**, a cui sono associate tre risposte possibili (si/no/n a e a cui è stato aggiunto **un campo note al fine di consentire di inserire osservazioni**.

## ■ Le schede tecniche di interesse per l'edilizia

TITOLO SCHEDA	Costruzione di Nuovi Edifici
NUMERO SCHEDA	N. 1
DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>Qualsiasi investimento che preveda la costruzione di nuovi edifici residenziali e non residenziali (progettazione e realizzazioni e alle relative pertinenze (parcheggi o cortili interni, altri manufatti o vie di accesso, etc.).</p> <p>Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• estrazione, stoccaggio e produzione di combustibili fossili (fatte salve le strutture per la produzione di EE o calore da geotermia);</li><li>• attività nell'ambito del sistema EU ETS che generano emissioni di gas a effetto serra superiori alle quote consentite;</li><li>• attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico (fatti salvi gli interventi di efficientamento energetico e migliorativi delle attività di riciclaggio che non determinano un aumento della capacità di impianto o della durata di vita).</li></ul>
CODICE NACE	F41.1, F41.2: Costruzione di nuovi edifici
RIFERIMENTO CHECKLIST	N. 1

- ✓ **Scheda 1:** Costruzione di nuovi edifici
- ✓ **Scheda 2:** Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali
- ✓ **Scheda 5:** Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici
- ✓ **Scheda 18:** realizzazione infrastrutture per la mobilità

# Scheda **1** Costruzione di nuovi edifici

## *Checklist dei requisiti*

La presente scheda si applica a qualsiasi investimento che preveda la costruzione di nuovi edifici, interventi di demolizione e ricostruzione e/o ampliamento (con ampliamento si intende la realizzazione di nuovi volumi edilizi di volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m<sup>3</sup>) di edifici esistenti residenziali e non residenziali (progettazione e realizzazione) e alle relative pertinenze (parcheggi o cortili interni, altri manufatti o vie di accesso, etc.)

*Il rispetto dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvati con [DM 23 giugno 2022 n. 256](#), [GURI n. 183 del 6 agosto 2022](#), garantisce il rispetto dei vincoli ambientali previsti dai punti 4-5-6-7-8-9 della Checklist 1.*

### Scheda 1 - Costruzione di nuovi edifici – Regime 1

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Si/No/Non applicabile)	Commento
	0	E' stata verificata l'esclusione dall'intervento delle caldaie a gas?		
Ex-ante	1	<p>L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili?</p> <p>Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>1</sup> ;</li> <li>attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>2</sup> ;</li> <li>attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>3</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>4</sup></li> </ul>		
	2	Sono state adottate le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovati dalla Relazione Tecnica?		
	3	<p>E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?</p> <p><i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1</i></p>		
	3.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?		
	<p><i>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8,e 9. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post. Nel caso in cui il rispetto dei CAM non fosse obbligatorio, si prega di verificare tutti i punti successivi:</i></p>			

Scheda 1 - Costruzione di nuovi edifici – Regime 1

Tempo di svolgimento delle verifiche	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a:	Commento
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle ;</li> <li>• attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento ;</li> <li>• attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico</li> </ul>	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Certificato di destinazione urbanistica</p> </div>
Ex-ante	<p>riferimento<sup>2</sup> ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>3</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>4</sup></li> </ul> <p>2 Sono state adottate le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovati dalla Relazione Tecnica?</p> <p>3 E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?</p> <p style="text-align: center;"><i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1</i></p> <p>3.1 E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in</p>	
<p>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8,e 9. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.</p>		
<p><i>n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8,e9. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post. Nel caso in cui il rispetto dei CAM non fosse obbligatorio, si prega di verificare tutti i punti successivi:</i></p>		

### Scheda 1 - Costruzione di nuovi edifici – Regime 1

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito	Commento	
Ex-ante	0	E' stata verificata l'esclusione dall'intervento delle caldaie a gas?  L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: • estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di			
	5	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?  inferiori ai pertinenti parametri di riferimento <sup>2</sup> ; • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori <sup>3</sup> e agli			
	6	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?  dalla Relazione Tecnica?			
	8	E' presente un piano ambientale di cantierizzazione?  Delegato 2021/2155 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa):			
	<i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1</i>				
	10	E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree di divieto indicate nella scheda tecnica?  Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8,e9. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post. Nel caso in cui il rispetto dei CAM non fosse obbligatorio, si prega di verificare tutti i punti successivi:			

Piano di gestione dei rifiuti



Piano di disassemblaggio (cap. 2.4.14 dei CAM)



		sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?		
Ex-post	11	E' presente l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto?		
	<i>Nel caso di misure individuali, non rispondere al punto 11 ma risp</i>			
	17	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?		
	12	soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata?		
	<i>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 13, 14, 15, 16 e 17. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post</i>			
	13	Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati?		
18	E' disponibile la relazione finale con Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? rifiuti da demolizione e costruzione?			

Relazione riepilogativa delle informazioni contenute dei FIR



## Scheda 2 Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

### *Checklist dei requisiti*

La seguente scheda di autovalutazione si applica a qualsiasi investimento che preveda la ristrutturazione importante o una riqualificazione energetica di edifici residenziali e non residenziali (decreto interministeriale 26 Giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (progettazione e realizzazione)).

*Il rispetto dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvati con [DM 23 giugno 2022 n. 256](#), [GURI n. 183 del 6 agosto 2022](#), garantisce il rispetto dei vincoli ambientali previsti dai punti 4-5-6-7-8-9-10 della Checklist 2.*

## Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali – Regime 2

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento
	0	E' stata verificata l'esclusione dall'intervento delle caldaie a		
Ex-ante	0.1			<p>L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>2</sup>;</li> <li>• attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>3</sup>;</li> <li>• attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>4</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico</li> </ul>
	5	combustibili fossili, compreso l'uso a valle <sup>2</sup> ;		<p>Per le ristrutturazioni importanti (di primo o secondo livello), è disponibile la documentazione a supporto del rispetto dei requisiti definiti dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015?</p>
	6	inferiori ai pertinenti parametri		<p>Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?</p>
	8	inceneritori <sup>4</sup> e agli impianti di		<p>E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)?</p>

## Scheda 5 Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

### *Checklist dei requisiti*

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano l'apertura e la gestione di cantieri temporanei o mobili per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base. Pertanto, non si associa a specifiche attività produttive. Per le opere sottoposte a Valutazione di impatto ambientale o ad assoggettabilità, le caratteristiche del cantiere saranno definite in tali ambiti (Decreto di approvazione rilasciato dall'Ente- Piano di monitoraggio ambientale).

La presente scheda di autovalutazione si applica a qualsiasi intervento che preveda l'apertura di un Campo Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile (nel seguito "Cantiere") in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell' Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) al Titolo IV del d.lgs. 81/08 e ss.m.i.

**Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici**

*La presente scheda è formalizzata prendendo come riferimento le best practices di settore al fine di minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente delle attività di cantieristica. Tutti i vincoli individuati dalla scheda presente si applicano agli interventi che prevedono l'apertura di un Campo Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile (nel seguito "Cantiere") in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell'Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) al Titolo IV del d.lgs. 81/08 e ss.m.i. Per gli altri interventi di cantieristica, è previsto che vengano rispettati unicamente i vincoli applicabili. L'applicabilità dei vincoli dovrà essere valutata caso per caso in funzione delle dimensioni e della tipologia di intervento.*

*L'attività economica nella presente scheda non ha il potenziale di contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Pertanto, la presente scheda si applica sia alle misure in Regime 1 sia alle misure in Regime 2. Questo non comporta una modifica del Regime della misura indicato nella mappatura.*

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento
Ex-ante	1	fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili?		specifici esplicitati nella scheda tecnica
	2	E' stato previsto l'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate nella relativa scheda tecnica?		
	6	E' stata verificata la necessità della redazione del Piano di gestione Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD)?		

**Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici**

*La presente scheda è formalizzata prendendo come riferimento le best practices di settore al fine di minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente delle attività di cantieristica. Tutti i vincoli individuati dalla scheda presente si applicano agli interventi che prevedono l'apertura di un Campo Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile (nel seguito "Cantiere") in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell'Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) al Titolo IV del d.lgs. 81/08 e ss.m.i. Per gli altri interventi di cantieristica, è previsto che vengano rispettati unicamente i vincoli applicabili. L'applicabilità dei vincoli dovrà essere valutata caso per caso in funzione delle dimensioni e della tipologia di intervento.*

*L'attività economica nella presente scheda non ha il potenziale di contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Pertanto, la presente scheda si applica sia alle misure in Regime 1 sia alle misure in Regime 2. Questo non comporta una modifica del Regime della misura indicato nella mappatura.*

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento
<b>Tutti gli elementi di controllo sono da riportare ai requisiti specifici esplicitati nella scheda tecnica</b>				
Ex-ante	9	E' presente una dichiarazione del fornitore di energia elettrica che l'energia elettrica prodotta è 100% da fonti rinnovabili?	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti?	
	11	E' stato redatto il Piano di Azione per il Clima (PAC) in conformità con le normative regionali o nazionali?	E' stato redatto il PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali?	
	13	E' stato previsto uno studio Geologico e idrogeologico relativo alla localizzazione dell'opera?	E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree indicate nella relativa scheda tecnica?	

Ex post	17	E' disponibile la certificazione E' disponibile la certificazione rilasciata dal GSE che dia evidenza di origine rinnovabile dell'energia elettrica consumata?		
	18	Sono presenti i dati relativi ai mezzi d'opera impiegati che ne dimostrino la conformità ai vincoli suggeriti?		
	18	Sono state adottate le eventuali Sono presenti i dati relativi ai mezzi d'opera impiegati che ne dimostrino la conformità ai vincoli suggeriti?		
	20	e idrogeologica relativa alla pericolosità dell'area attestate l'assenza di condizioni di rischio		
	24	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE)?		
	22			
	23			
	25	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una E' stata attivata la procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017?		

## Scheda 18 Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica

### *Checklist dei requisiti*

Questa scheda fornisce gli elementi di rispetto ai criteri DNSH relativamente ad interventi di costruzione, ammodernamento e gestione di infrastrutture per la mobilità personale, compresa la costruzione di strade, ponti e gallerie autostradali e altre infrastrutture dedicate ai pedoni e alle biciclette, con o senza assistenza elettrica.

Gli aspetti legati alla cantierizzazione degli interventi sono analizzati nella scheda 5 “Cantieri generici” alla quale si rimanda per l’identificazione delle ulteriori azioni di rispetto dei criteri DNSH.

L’attenzione viene rivolta agli impatti generati sugli aspetti ambientali sia nella fase realizzativa che gestionale di queste opere. Tutti gli investimenti che comprendono l’attività di Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica devono contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici .

**Scheda 18 - Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica**

**L'attività economica nella presente scheda è considerata abilitante e può unicamente contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Pertanto, la presente scheda si applica sia alle misure in Regime 1 sia alle misure in Regime 2. Questo non comporta una modifica del Regime della misura indicato nella mappatura.**

*Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH*

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Si/No/Non applicabile)	Commento	
Ex-ante	1	L'infrastruttura costruita o gestita è adibita alla mobilità personale o alla ciclogistica: marciapiedi, piste ciclabili e isole pedonali, stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento dell'idrogeno per i dispositivi di mobilità personale?			
	2	E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?			
	<i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 2 al punto 2.1</i>				
	2.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?			
	4	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti?			
	4	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti?			

	5	Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, è stata svolta la verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?		
	6	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?		
	7	E' stata svolta la verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (FSC/PEFC o altra certificazione equivalente sia per il legno vergine sia per quello proveniente da recupero/riutilizzo)?		
Ex-post	8	Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate?		
	9	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R" di almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 0504 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere ?		
	10			

## ■ Economia Circolare

- ✓ Il **requisito da dimostrare** è che almeno l'70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13).
- ✓ **Elementi di verifica ex ante**  
In fase di progettazione: Redazione del Piano di gestione rifiuti.
- ✓ **Elementi di verifica ex post**  
Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R"

## ■ I requisiti per l'applicazione del DNSH

- ✓ L'obbligo di adottare requisiti NZEB per i nuovi edifici, ricadenti in Investimenti per il quale non è stato previsto un contributo sostanziale
- ✓ La verifica dell'adattamento dell'edificio ai cambiamenti climatici
- ✓ L'adozione di apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che garantiscono il risparmio idrico
- ✓ Il requisito da dimostrare che almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'Elenco Europeo dei rifiuti) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

# DOCUMENTAZIONE

## Evidenze a supporto: documenti da verificare per rispondere alla Checklist

Il rispetto dei vincoli DNSH è sancito attraverso i) autocertificazione, mediante compilazione della Checklist di Controllo che riassume tutti gli elementi di verifica e ii) ottenimento e corretta archiviazione di tutta la documentazione richiesta dalla specificità della misura.



I **beneficiari** dovranno essere avvertiti delle loro **responsabilità** connesse **all'ottenimento della documentazione** citata e della relativa **archiviazione**.  
L'autocertificazione (checklist) e la documentazione dovrà essere resa disponibile agli organi di controllo nazionali ed europei (es. **audit della Commissione UE**)

## ■ Il DNSH: luci ed ombre

- Quale sia il procedimento amministrativo per l'applicazione del principio DNSH;
- Di chi sia la relativa competenza;
- È un'autorizzazione o autocertificazione?.
- Il 7 novembre è stata istituita la Commissione interministeriale per la riforma del Codice dell'ambiente, con il compito, tra gli altri, di inserire nello stesso codice anche i principi euro-unitari come il principio DNSH.